

CAPITOLATO N. 10

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO DELLE
MACCHINETTE EMETTITRICI DI BIGLIETTI E DELLE COLONNINE
POLIFUNZIONALI E DEL FURTO (O RAPINA) DI DENARO IN
ESSA CONTENUTO

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE E ASSICURATO

L'AZIENDA SOCIETÀ (a seconda se azienda speciale o S.p.A.)

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità

COMPAGNIA

L'Impresa assicuratrice.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

BENI ASSICURATI

- Macchinette emettitrici di biglietti
- Colonnine polifunzionali
- Denaro in esse contenuto

PARTITA

La descrizione del bene assicurato, l'ubicazione ed il valore.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli e/o tramvie, di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall'oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l'eventuale appalto delle quali risponde quale committente. **Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.**

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**1.1 PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la

copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati e comunque in misura strettamente legata alle variazioni del Tasso Ufficiale di Sconto.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre di comune accordo regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurezza rilasciato da società di certificazione attestante la rispondenza di tutta l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il

premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli obblighi previsti dalla carta dei servizi.

a) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile.

b) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

c) CESSAZIONE DEL RISCHIO

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente

aggravante il rischio, così come le incomplete o dimezzate dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA (art. 808 e s.s. C.P.C.)

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità,

inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, potrebbe essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla Legge 5/1/94 n. 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda salvo quanto previsto dal dlgs 231/01;

- 1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
 Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.
 Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

- 1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
 In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Incendio

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle macchinette emettitrici di biglietti ed alle colonnine polifunzionali, stabilmente fissate a terra, compreso il denaro in esse contenuto, indicate nell'allegato A), in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate nell'articolo 2.3.

b) Furto (o rapina)

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto (o rapina) di denaro contenuto nelle macchinette emettitrici di biglietti e nelle colonnine polifunzionali indicate nell'allegato B) a condizione che l'effrazione delle macchinette emettitrici di biglietti e delle colonnine polifunzionali contenenti il denaro avvenga mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli e di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

2.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO E/O FURTO (o rapina)

Sono inclusi nella garanzia i danni, materiali e diretti, prodotti ai beni assicurati da:

- a) - fulmine, esplosione e scoppio causati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone dipendenti o non del Contraente;
 caduta di aereomobili, loro parti o cose trasportate; sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure altri beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- Autorità o per ordine di Essa allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non;
 - bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- b) persone, anche dipendenti dal Contraente, commessi individualmente od in associazione, in occasione di:
- tumulti popolari;
 - sciopero;
 - sommosse;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio;
 - atti vandalici.

Sono inoltre comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a

termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 2.11.

2.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO E/O FURTO (O RAPINA)

Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a:

- a) ammanchi di qualsiasi genere;
- b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo e neve;
- e) cedimento o franamento del terreno;
- f) terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- g) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) scoppio del bene assicurato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) graffiature ed imbrattamento;
- l) sono inoltre esclusi i danni agevolati dal Contraente con dolo, nonché i danni derivanti dal furto commesso od agevolato con dolo da:
 - persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
 - dipendenti del Contraente incaricati della sorveglianza dei beni assicurati.

2.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI ALL'APERTO OD IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

La Società prende atto, e nulla ha da eccepire in ordine all'efficacia delle garanzie, che i beni assicurati sono ubicati all'aperto, in luoghi aperti al pubblico e/o in luoghi privati, come indicato negli allegati A) e B).

2.5 TRASLOCO DEI BENI ASSICURATI

In caso di trasloco dei beni assicurati il Contraente deve darne comunicazione, di norma prima del trasloco stesso e comunque non più tardi di cinque giorni dall'effettuazione del trasferimento.

In caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto l'avviso.

2.6 VARIAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Tutte le variazioni numeriche - aggiunte, sostituzioni ed esclusioni - intervenute successivamente alla stipulazione del contratto, devono essere comunicate dal Contraente alla Società in forma scritta.

La garanzia è comunque valida dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata o dalle apposite indicazioni delle comunicazioni telegrafiche o del fax.

2.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 31 luglio 2010 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31 luglio 2011.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 12 mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

2.8 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuale è determinato in misura percentuale, sul valore assicurato, come indicato negli Allegati A) e B).

2.9 REVISIONE AUTOMATICA ANNUALE DEL VALORE DEI BENI

Dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno, il valore dei beni indicato nell'allegato A) viene convenzionalmente ridotto del 20% in considerazione del naturale degrado anche tecnologico.

2.10 ISPEZIONE AI BENI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i beni assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

2.11 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto il sinistro, il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

2.12 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne, a sue spese, dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
Se il fatto costituisce reato, tale denuncia all'autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

2.13 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 2.11 perde il diritto al risarcimento. Se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito (art. 1915).

2.14 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il bene danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.

Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del bene al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

2.15 GARANZIA A VALORE INTERO

Quando la garanzia viene prestata nella forma a "valore intero" per la determinazione dell'indennizzo si tiene conto del reale valore del bene assicurato al momento del sinistro (art. 1908 I c. C.C.).

2.16 GARANZIA A "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" OD A "PRIMO FUOCO"

Quando la garanzia viene prestata nella forma a "primo rischio assoluto" od a "primo fuoco", non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 2.18.

2.17 REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro l'Impresa si obbliga a reintegrare automaticamente le somme assicurate ed il Contraente si impegna a pagare la relativa quota di premio.

2.18 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

2.19 DEROGA PARZIALE ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'articolo precedente in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, non verrà applicata la regola proporzionale qualora nel computo dei valori reali complessivi dei beni immobili e mobili considerati

separatamente, questi risultassero superiori alla somma assicurata fino alla concorrenza del 15%. Qualora il suddetto computo risultasse eccedente la tolleranza percentualmente indicata, il disposto dell'articolo precedente verrebbe applicato solo sull'eccedenza.

2.20 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

L'ammontare del danno, da calcolarsi separatamente per ogni singola partita di polizza, si determina per il rischio incendio calcolando la differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

2.21 MASSIMALI E FRANCHIGIE

I massimali di assicurazione e le franchigie distinti per rischi assicurati sono indicati negli allegati relativi a ciascun rischio.

2.22 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

L'Impresa a nessun titolo potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 2.11 del presente contratto.

2.23 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2.3 cpv. 1).

2.24 RECUPERO DEL DENARO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto (o rapina) il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del denaro rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

2.25 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa (30 aprile in virtù del Dlgs 173/97) si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

2.26 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

....., lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO A)

costituente parte integrante del contratto di assicurazione contro i danni dell'incendio delle macchinette emettitrici di biglietti e delle colonnine polifunzionali e del furto (o rapina) di denaro in esso contenuto

A-1) PROFILO DI RISCHIO

1) RISCHIO

ASSICURATO : INCENDIO macchinette emettitrici di biglietti, colonnine polifunzionali e denaro in esse contenuto

2) CONTRAENTE : AMTAB SPA

3) DECORRENZA : 31 luglio 2010

4) SCADENZA : 31 luglio 2011

5) DATI TECNICI DEI BENI E RELATIVA

UBICAZIONE : Vedasi beni elencati al punto in basso A/2

6) VALORE

ASSICURATO : Vedasi valori elencati al punto in basso A/2

7) FORMA DI GARANZIA:

7 a) a valore intero per macchinette emettitrici per € 145.200,00 e colonnine polifunzionali(n. 180) per € 1.188.000,00

7 b) a primo fuoco per il denaro in esse contenuto per un importo non superiore ad € 1.500,00

8) FRANCHIGIE

L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 300,00 per singolo sinistro e per ogni singola macchinetta emettitrice o colonnina polifunzionale (denaro escluso per il quale il rischio è a premio assoluto) limitatamente ai danni prodotti in conseguenza di tumulto popolare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio.

9) CALCOLO DEL PREMIO

9 a) Base per il calcolo del premio:

Valore complessivo dei beni assicurati indicati al punto A/2):€ 1.333.200,00

- tasso imponibile da applicare: (per mille)

- premio tassabile: € (.....)

- oneri fiscali: % (per cento)

- premio finito: € (.....)

9 b) Base per il calcolo del premio:

Valore complessivo del denaro contenuto nei beni assicurati indicati al punto A/2: € 270.000,00
 - tasso imponibile da applicare: (per mille)
 - premio tassabile: € (.....)
 - oneri fiscali: % (per cento)
 - premio finito: € (.....)

10) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO

In caso di pagamento del premio annuo con frazionamento, i relativi diritti sono previsti nella percentuale del (%) sul premio tassabile.

A/2) ELENCO DELLE MACCHINETTE EMETTITRICI DI BIGLIETTI E DELLE COLONNINE POLIFUNZIONALI (dati tecnici, ubicazione e valori assicurati dei beni e del denaro in esse contenuto):

Numero dei parcometri installati n. 180
 Valore per singolo parcometro € 6.600,00
 Importo unitario in essi contenuto max € 1.500,00
 Numero di emettitrici installate 220
 Valore di ogni singola emettitrice € 660,00

....., lì

L'Impresa

Il Contraente
